

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 505 DEL 17 MARZO 2023

ALLEGATO 1 - Linee guida operative per la presentazione e la gestione delle domande di Dote famiglia e approvazione degli importi validi per l'anno 2023

Sommario

Dote famiglia	2
Cos'è Dote famiglia	2
Chi può richiedere Dote famiglia	3
Come e quando fare domanda di Dote famiglia	3
I criteri di determinazione del contributo e gli importi di Dote famiglia	4
Documentazione di spesa e dettagli di pagamento	4
Revoca del contributo	5
Cumulabilità dei contributi	5
Attività dei Comuni e flusso dati	5

Dote famiglia

Si esplicitano di seguito alcuni elementi caratterizzanti la misura Dote famiglia per l'anno 2023.

Cos'è Dote famiglia

- 1) La Dote famiglia è un contributo richiedibile una sola volta all'anno dal titolare di Carta famiglia in corso di validità o dal richiedente Carta famiglia, per le spese sostenute per tutti i figli minori in carico al nucleo familiare nell'anno in corso, per le seguenti tipologie di prestazioni e servizi fruiti all'interno del territorio regionale:
 - a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in orari e periodi extra scolastici (a titolo di esempio non esaustivo: centri estivi, doposcuola, baby sitting);
 - b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere (a titolo di esempio non esaustivo: ripetizioni e corsi di lingua);
 - c) servizi culturali (a titolo di esempio non esaustivo: accesso a musei, concerti, teatro sia con biglietto sia con abbonamento indicanti il nominativo del minore);
 - d) servizi turistici (a titolo di esempio non esaustivo: gite scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche);
 - e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale (a titolo di esempio non esaustivo: frequenza a laboratori, atelier, percorsi didattici su tematiche specifiche);
 - f) attività sportive (a titolo di esempio non esaustivo: corsi e ritiri sportivi, psicomotricità).
- 2) Le prestazioni e i servizi devono essere organizzati da soggetti pubblici, privati o soggetti del Terzo settore, nel rispetto delle normative di settore.
- 3) I figli minori per i quali viene richiesta la Dote famiglia devono risiedere in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda.
- 4) Le spese oggetto del rimborso devono riguardare prestazioni e servizi:
 - a) direttamente e documentalmente riconducibili alle categorie di prestazioni e servizi indicate al punto 1) del presente paragrafo;
 - b) direttamente e documentalmente riconducibili al figlio minore in carico al nucleo familiare e collegate all'attività svolta dal minore stesso.
- 5) Le spese oggetto del rimborso non possono essere di natura sanitaria, quindi, a titolo di esempio, non si possono allegare le spese sostenute per certificati medici anche se necessari allo svolgimento dell'attività.
- 6) Tra le spese di cui al punto 4) del presente paragrafo, possono essere ricomprese spese relative a:
 - a) tesseramento/quota associativa/assicurazione se collegate direttamente all'attività svolta dal minore per cui si presenta la documentazione di spesa sostenuta;
 - b) certificazioni linguistiche, gare e competizioni sportive se collegate direttamente all'attività svolta dal minore per cui si presenta la documentazione di spesa sostenuta;
 - c) la mensa se collegate direttamente all'attività svolta dal minore per cui si presenta la documentazione di spesa sostenuta;
 - d) noleggio di attrezzatura se collegate direttamente all'attività svolta dal minore per cui si presenta la documentazione di spesa sostenuta, fatta esclusione il caso in cui siano sostenute per lo svolgimento di attività libera;

- e) attività sportiva libera che comporti l'accesso ad impianti/aree sportive attrezzate (a titolo di esempio non esaustivo: abbonamento, pacchetti, ingressi liberi).

Chi può richiedere Dote famiglia

- 1) Può richiedere Dote famiglia il titolare di Carta famiglia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Carta famiglia attiva;
 - b) ISEE minorenni in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 30.000,00;
 - c) almeno un figlio minore in carico al nucleo familiare.
- 2) Se non si è titolari di Carta famiglia, è possibile presentare domanda di Carta famiglia e contestualmente quella di Dote famiglia. Il Comune dopo la verifica dei requisiti e il rilascio di Carta famiglia, procede a istruire la domanda di Dote famiglia.
- 3) Sono esonerate dal presentare l'ISEE le madri di figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato.
- 4) Il titolare di Carta famiglia richiede Dote famiglia per tutti i minori presenti nel nucleo familiare così come risulta da ISEE. Pertanto, in fase istruttoria, non potranno essere prese in considerazione spese sostenute per figli minori non presenti nel nucleo familiare del titolare di Carta famiglia.

Come e quando fare domanda di Dote famiglia

- 1) La domanda di Dote famiglia viene richiesta dal titolare o dal richiedente di Carta famiglia e gestita dal Comune di residenza esclusivamente mediante apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione alla pagina dedicata del sito regionale.
- 2) La domanda di Dote famiglia va presentata una sola volta entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023 e dev'essere comprensiva di tutte le spese complessivamente sostenute nell'anno per tutti i figli minori a carico del nucleo familiare, corredata dalla relativa documentazione giustificativa della spesa sostenuta e dei pagamenti effettuati.
- 3) La domanda si intende regolarmente trasmessa solo dopo aver premuto il tasto "Invia richiesta" e aver ricevuto, successivamente, mail di avvenuta trasmissione della domanda nella quale viene riportato il numero di protocollo attribuito dal sistema.
- 4) La domanda, una volta trasmessa, non può essere modificata e non è possibile inviare ulteriori domande di Dote famiglia.
- 5) La domanda di Dote famiglia, una volta trasmessa, può essere ritirata dal titolare di Carta famiglia fino al momento in cui questa non viene ammessa a contributo da parte del Comune. Una volta ritirata, è possibile presentare una nuova domanda di Dote famiglia.
- 6) In caso di rigetto della domanda, il titolare di Carta famiglia può procedere con la richiesta di una nuova domanda di Dote famiglia.
- 7) Prima di fare domanda di Dote famiglia, il titolare di Carta famiglia deve verificare che la sua Carta famiglia sia aggiornata rispetto al nucleo familiare indicato nell'ISEE in corso di validità e sia attivata presso il Comune di residenza del nucleo familiare. Infatti, nel caso in cui il nucleo familiare sia cambiato (a titolo di esempio: nuovo nato, uscita dal nucleo di figlio maggiorenne, ecc.), occorre procedere con la richiesta di "aggiornamento" del nucleo familiare; nel caso in cui il

nucleo familiare abbia trasferito la residenza in altro comune della regione, occorre procedere con la richiesta di “trasferimento”. È possibile presentare domanda di Dote famiglia anche con richieste di Carta famiglia in “aggiornamento” o in “trasferimento” non ancora approvate.

I criteri di determinazione del contributo e gli importi di Dote famiglia

- 1) Per l'anno 2023 è stabilito un importo base di 200 euro. Tale importo viene così maggiorato:
 - a) 200 euro per ciascun figlio minore presente nel nucleo familiare;
 - b) raddoppio dell'importo assegnato a ciascun figlio minore presente nel nucleo familiare, nel caso in cui il titolare di Carta famiglia risieda sul territorio regionale da almeno 5 anni continuativi;
 - c) maggiorazione di una quota fissa pari a 100 euro se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità.
- 2) L'importo della Dote famiglia viene erogato nella sua totalità qualora l'ammontare delle spese dichiarate e considerate ammissibili siano pari o superiori al contributo spettante. Nel caso di spese inferiori all'importo della Dote famiglia spettante, il contributo viene rideterminato.
- 3) Per l'anno 2023 la Dote famiglia viene maggiorata di un importo pari a 200 *una tantum* a nucleo familiare che va a sommarsi all'importo calcolato come indicato al punto 1) del presente paragrafo. Per tale maggiorazione non è richiesta la documentazione giustificativa della spesa.

Documentazione di spesa e dettagli di pagamento

- 1) Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° di gennaio al 31 dicembre 2023.
- 2) La spesa sostenuta dev'essere comprovata da idonea documentazione giustificativa (a titolo di esempio: fattura, ricevuta) e dall'effettivo pagamento (a titolo di esempio: bonifico eseguito, ricevuta quietanzata).
- 3) La documentazione giustificativa della spesa deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) essere intestata a uno dei soggetti inseriti nel nucleo familiare;
 - b) contenere l'indicazione espressa della tipologia di prestazioni e servizi riconducibili a quelli previsti;
 - c) riportare i nominativi dei minori che accedono alle prestazioni e servizi;
- 4) La documentazione relativa ai pagamenti effettuati deve:
 - a) essere riconducibile alle prestazioni e servizi previsti;
 - b) riguardare pagamenti già effettuati alla data di presentazione della domanda;
 - c) nel caso di figli minori che compiono 18 anni nel corso del 2023, essere effettuata prima del compimento della maggiore età.
- 5) Per ciascuna spesa dichiarata va allegata corrispondente documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti sostenuti (a titolo di esempio: nel caso di pagamento con bonifico va allegato sia il bonifico registrato sia la ricevuta attestante il pagamento dell'attività, rilasciata dall'ente erogatore del servizio).
- 6) La documentazione giustificativa della spesa e i relativi pagamenti devono essere in un formato digitale comprensibile e leggibile in tutte le sue parti, preferibile il file in formato pdf, evitando altri formati o file di dimensioni superiori ai 8 MB che potrebbero bloccare l'invio della domanda.

Revoca del contributo

Il soggetto al quale è stata revocata la Carta famiglia per accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate, decade dal contributo della Dote famiglia già concesso ed è tenuto alla restituzione al Comune di quanto eventualmente già erogato.

Cumulabilità dei contributi

- 1) La Dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare esclusivamente per la spesa non coperta dalla Dote e comunque non oltre la spesa complessivamente sostenuta.
- 2) La Dote famiglia non è cumulabile con i benefici di abbattimento delle rette per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Attività dei Comuni e flusso dati

- 1) Il procedimento amministrativo delle domande di Dote famiglia è in capo ai Comuni in forma singola o associata.
- 2) Con decreto del direttore del Servizio regionale competente si stabiliscono le date entro cui vengono calcolate le risorse da trasferire ai Comuni per le domande ammesse al contributo. Pertanto entro queste date i Comuni sono tenuti a istruire le domande pervenute, tramite l'applicativo informatico messo a disposizione. Le domande ammesse a contributo costituiscono il fabbisogno del periodo di volta in volta considerato.
- 3) Il Servizio regionale competente trasferisce con proprio decreto le risorse necessarie per consentire ai Comuni le erogazioni delle domande di Dote famiglia ammesse a contributo.
- 4) I Comuni, entro 30 giorni dal ricevimento delle risorse necessarie, provvedono a erogare il contributo in un'unica soluzione, fatta salva l'operatività dei Servizi di ragioneria. Ai fini del monitoraggio, i Comuni alimentano il flusso dati delle risorse utilizzate a copertura delle domande ammesse al contributo, impostando lo stato "pagato" alle domande liquidate.
- 5) Nel caso in cui il Comune registri somme residue derivanti dal mancato utilizzo degli importi concessi, tali fondi andranno in compensazione sul fabbisogno del periodo successivo.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE